

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d'importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell'allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione lo stesso giorno.»

Articolo 2

Il giorno del rilascio dei titoli d'importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE